

Prot.065/TP/tg

Roma, 7 settembre 2021

⇒ D.ssa Valentina Vezzali
Sottosegretario allo Sport


Gentilissima Sottosegretaria Vezzali,

con la presente sono ad inviarLe in allegato, a riscontro della Sua graditissima richiesta, uno schema riportante le nostre considerazioni sul testo del Decreto legislativo 36/2021. Come avrà modo di verificare, si tratta di un lavoro analitico sulla disciplina lavoristica ma che pone anche attenzione complessiva sulle disposizioni dell'articolato di particolare interesse per gli Enti di Promozione sportiva.

Con riferimento al tema specifico dei rapporti di lavoro, colgo l'occasione per esprimerLe preoccupazione in merito alla circostanza che nella elaborazione del testo non si sia tenuto conto della specialità del rapporto di lavoro sportivo, circostanza ormai assodata e consolidata da documenti di prassi e di giurisprudenza, così come della sostenibilità in termini economici.

RingraziandoLa per l'attenzione, resto a disposizione, nella speranza di poterLa incontrare presto.

Cordiali saluti

Tiziano Pesce


Note e proposte su DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Art.2 (Definizioni)

Versione attuale	Versione proposta
a) Associazioni o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;	a) Associazioni o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, anche in via alternativa , attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

Nota bene

Attualmente il Regolamento di funzionamento del Registro CONI, adottato con la Delibera del Consiglio Nazionale CONI del 18/7/2017 N. 1574, prevede che i sodalizi sportivi "svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza". L'utilizzo della congiunzione "e" ha determinato già del contenzioso rispetto a realtà che non realizzano entrambe le attività ma è una rappresentazione non fedele alla realtà del mondo sportivo dove ci sono realtà che promuovono discipline sportive in relazione alle quali i sodalizi non realizzano attività didattica (es: sport motoristici) o in relazione alle quali non sono previste attività competitive (es. ginnastica finalizzata alla salute per adulti/attività fisica adattata).

Versione attuale	Versione proposta
d) Attività Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta(PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le "palestre della salute, al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione;	d) Attività Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici non sanitari, proposti sulla base delle evidenze scientifiche e di tipologia ed intensità appositamente calibrati per le condizioni funzionali di coloro a cui è offerta. L'AFA è salute orientata, non malattia orientata, è destinata a persone adulte o anziane anche con sindromi algiche da ipomobilità o da osteoporosi, con patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o con disabilità fisiche, ed è finalizzata a migliorare il livello di attività fisica, favorire la socializzazione e promuovere stili di vita più corretti, nonché di ricondizionare una persona al termine di un ciclo riabilitativo (in questo caso la stabilità clinica e riabilitativa deve essere accertata e opportunamente documentata dall'equipe medico-riabilitativa). Le attività di AFA sono consigliate dal medico di medicina generale (MMG) o dallo specialista e sono svolte in gruppo sotto la supervisione di istruttori adeguatamente formati.

Nota bene

Si ritiene opportuno riproporre integralmente la definizione adottata dal Ministero della Salute nelle "Linee di indirizzo sull'attività fisica per le differenti fasce d'età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione".

Versione attuale	Versione proposta
r) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul tenitorio nazionale;	r) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, riconosciuta dal CONI , priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul tenitorio nazionale;

Nota bene

Si ritiene opportuno specificare il riconoscimento da parte del CONI.

Versione attuale	Versione proposta
s) Enti di promozione sportiva: gli organismi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche.	s) Enti di promozione sportiva: gli organismi sportivi nazionali riconosciuti dal CONI, che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità didattiche, ricreative, formative, competitive e agonistiche , anche a tutela delle minoranze linguistiche.

Nota bene

L'integrazione nasce dalla circostanza che anche gli Enti di promozione sportiva promuovono attività competitive e possono organizzare attività agonistiche di prestazione in convenzione con le Federazioni sportive Nazionali competenti per disciplina.

Il Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014 prevede infatti che:

"1. Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:

a) Motorio –Sportive

1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;

2) attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva.

3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al fac-simile emanato dal CONI.

b) Attività Formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell'ambito associativo dell'Ente fatti salvi i casi in cui l'EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio".

Del pari, gli Enti di promozione sportiva promuovono direttamente l'attività didattica, organizzando corsi sportivi.

Versione attuale	Versione proposta
<p>t) Esercizio fisico strutturato: programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le "palestre della salute", al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute;</p>	<p>t) Esercizio fisico strutturato: programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un istruttore adeguatamente formato munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le "palestre della salute", al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute;</p>

Versione attuale	Versione proposta
<p>v) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;</p>	<p>Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, riconosciuta dal CONI, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;</p>

Nota bene

Si ritiene opportuno specificare il riconoscimento da parte del CONI.

Versione attuale	Versione proposta
ff) Palestra della salute: struttura di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attività fisica adattata;	Palestra della salute: struttura di natura non sanitaria, dove sono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attività fisica adattata;

Versione attuale	Versione proposta
mm) Settore sportivo giovanile: il settore organizzato da Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline Sportive Associate o da altri organismi sportivi competenti, per finalità tecniche, didattiche e formative, formato da giovani minori di età, di ambo i sessi;	Settore sportivo giovanile: il settore organizzato da Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva , per finalità tecniche, didattiche e formative, formato da giovani minori di età, di ambo i sessi;

Nota bene

Si rende necessario specificare anche gli EPS.

Versione attuale	Versione proposta
nn) Sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli	nn) Sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole definite dall'Organismo sportivo affiliante che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli

Nota bene

La specifica nasce dall'esigenza di circoscrivere i soggetti deputati a definire le regole di svolgimento dell'attività sportiva così come riconosciuta nel Decreto in esame e al contempo garantire pieno riconoscimento a tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo.

Si ritiene opportuno integrare le definizioni con le seguenti:

- attività didattica: i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall'Organismo sportivo affiliante o organizzati dalla Associazione/Società sportiva dilettantistica;
- attività formativa: l'iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati realizzata dall'Organismo sportivo anche in collaborazione con le associazioni e società sportive affiliate, nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l'ordinamento sportivo.

Art. 6 (Forma giuridica)

Versione attuale	Versione proposta
<p>1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;b) Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;c) Società di cui al libro V, Titolo V del Codice civile.	<p>1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;b) Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;c) Società di cui al libro V, Titolo V del Codice civile;d) Società cooperative di cui al libro V, Titolo VI del Codice civile.

Nota bene

La mancata indicazione della forma di società cooperativa appare un refuso atteso che attualmente l'articolo 90 della Legge 289/2002 prevede che

“Le società e associazioni sportive dilettantistiche (...) possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.”

Versione attuale	Versione proposta
<p>3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi, contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.</p>	<p>3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante con cui svolgere l'attività.</p>

Nota bene

Si ritiene opportuno evidenziare che l'affiliazione è prodromica allo svolgimento di attività sportiva e formativa organizzata dall'Organismo sportivo affiliante.

Art. 7 (Atto costitutivo e statuto)

Versione attuale	Versione proposta
<p>1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:</p> <p>a) la denominazione;</p> <p>b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;</p> <p>(...) f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari.</p>	<p>1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:</p> <p>a) la denominazione;</p> <p>b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche attraverso, anche in via alternativa, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, o la collaborazione nella realizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche;</p> <p>"b bis) Laddove le associazioni e le società sportive assumano la qualifica di ETS, anche nella forma di impresa sociale, la lettera b) non trova applicazione e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata stabilmente e in quanto compatibili con il disposto dei Decreti legislativi 117/2017 o 112/2017"</p> <p>(...) f) L'obbligo di redazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie. Il bilancio delle associazioni con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita per gli Enti di Terzo Settore ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 117 tenuto conto delle specificità delle associazioni sportive.</p> <p>2. Le modifiche statuarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni</p>

Nota bene

L'attività formativa è di titolarità degli Organismi sportivi affilianti, salva la collaborazione delle affiliate, mentre le associazioni e società sportive promuovono l'attività didattica, ossia l'avviamento alla pratica sportiva, e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ossia la preparazione atletica/allenamento.

Il comma b) richiede che l'attività sportiva debba essere svolta in via stabile e principale. Gli organismi sportivi che assumono la qualifica di Enti del Terzo Settore, anche nella forma dell'impresa sociale, possono svolgere anche altre attività di interesse generale tassativamente elencate all'articolo 5 del DLgs 117/2017 e all'articolo 2 del DLgs 112/2017. Appare pertanto necessario derogare al vincolo dell'attività sportiva prevalente, mantenendo il requisito dello svolgimento stabile dell'attività sportiva al fine di acquisire la doppia qualifica di sodalizio sportivo ed Ente del Terzo Settore. La pluralità di attività risponde d'altro canto alla realizzazione della libertà associativa, all'integrazione di discipline come strumento di crescita anche culturale (si pensi alle associazioni di danza che promuovono anche la cultura musicale ed il teatro) così come all'offerta integrata in risposta dei bisogni della famiglia (si pensi alle associazioni sportive dilettantistiche che assicurano anche l'assistenza nei compiti nel pomeriggio).

L'attuale formulazione disponendo l'obbligo *di redigere rendiconti economico-finanziari* determina incertezza legislativa e indeterminatezza nella tipologia di contabilità da adottare e di bilancio da redigere con un effetto di scarsa trasparenza e leggibilità della situazione degli stessi enti per soci, soggetti vigilanti e pubbliche amministrazioni in genere: la dizione *rendiconti economico-finanziari* non ha specifico significato contabile e può essere applicata in tanti modi riducendo il contenuto informativo della comunicazione di bilancio. Al contrario la nuova formulazione permette un riferimento univoco alla normativa del terzo settore che si ritiene applicabile atteso che la riforma dell'ordinamento sportivo introduce anche per i sodalizi sportivi la nozione di attività principale e secondaria.

Il nuovo comma due viene introdotto in analogia a quanto previsto dall'articolo 82 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 8 (Assenza di fine di lucro)

Versione attuale	Versione proposta
3. Se costituite nelle forme di cui al Libro V, titolo V, del Codice civile ...	3. Se costituite nelle forme di cui al Libro V, titolo V e VI, del Codice civile ...

Nota bene

Vi è la necessità di includere la forma cooperativa.

Art. 9 (Attività secondarie e strumentali)

Versione attuale	Versione proposta
<p>1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p>	<p>1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p> <p>2. Le attività derivanti da rapporti di sponsorizzazione e dalla gestione di impianti e strutture sportive vengono assimilate alle attività sportive in quanto ad esse strettamente complementari. Ne consegue che tali attività non vengono computate, ai fini del comma 1, tra le attività diverse.</p> <p>3. Per le associazioni e società sportive dilettantistiche che assumono la qualifica di Ente del Terzo Settore lo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del DLgs 117/2017 o dell'articolo 2 del DLgs 112/2017, vengono assimilate alle attività sportive ai fini di cui al comma 1.</p>

Nota bene

Il comma 2 si rende necessario per garantire sostentamento economico alle organizzazioni sportive attraverso una attività strettamente complementare a quelle sportive quale si configura la sponsorizzazione e per assicurare a chi gestisce impianti sportivi la circostanza che le relative entrate non siano assimilate a quelle derivanti da attività diverse ai fini del computo della prevalenza di cui al comma 1. Si pensi alle associazioni e società sportive che gestiscono impianti sportivi in rapporto di concessione e gestione con l'Ente locale e che assolvono a tale funzione per garantire – attraverso la fruizione dell'impianto sportivo – l'effettivo svolgimento di attività sportive dilettantistiche,

Il comma 3 si rende necessario per garantire ai sodalizi sportivi in possesso della qualifica di Enti del Terzo Settore la possibilità di svolgere come attività di interesse generale non solo l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ma anche le altre attività tipizzate dall'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 o dall'art. 2 del D.Lgs. 112/2017. La pluralità di attività risponde alla realizzazione della libertà associativa, all'integrazione di discipline come strumento di crescita anche culturale (si pensi alle associazioni di danza che promuovono anche la cultura musicale ed il teatro), all'offerta integrata in risposta dei bisogni della famiglia (si pensi alle associazioni sportive dilettantistiche che assicurano anche l'assistenza nei compiti nel pomeriggio). Gli Enti del Terzo Settore hanno in ogni caso la possibilità di svolgere attività diverse da quelle di interesse generali nei limiti in cui siano secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 o dell'art 2 comma 3 del D.Lgs. 112/17, principio affermato dall'articolo 5 comma 2.

Art. 10 (Riconoscimento ai fini sportivi)

Versione attuale	Versione proposta
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.	4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport invita gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni dandone comunicazione anche all'Organismo o agli Organismi sportivi affiliati. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.

Nota bene

L'integrazione si rende opportuna per valorizzare il ruolo degli Organismi sportivi affiliati in termini di supporto alle affiliate.

Art. 15 (Tesseramento)

Versione attuale	Versione proposta
1. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.	1. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI che, a seconda dello Statuto e Regolamenti dell'Organismo sportivo affiliante, può qualificare l'interessato come socio o come partecipante alle attività indette dal sodalizio sportivo.

Nota bene

Si ritiene necessario modificare la formulazione in quanto:

1. gli Enti di promozione sportiva possono avere come propri soci diretti gli atleti;
2. l'atleta non diventa socio di una società sportiva dilettantistica;
3. l'atleta – almeno allo stato attuale – non diventa obbligatoriamente socio dell'associazione sportiva dilettantistica a meno che non sia previsto dall'Organismo sportivo affiliante. Diverse Federazioni sportive nazionali per esempio distinguono la figura del tesserato da quella del socio dell'associazione sportiva dilettantistica e d'altro canto tale distinzione è stata consacrata dalla normativa fiscale (l'articolo 148, terzo comma, del TUIR prevede infatti che *" non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali"*) e confermata dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 18/2018. Modificare tale assetto implica una significativa modifica agli Statuti/Regolamenti di molte Federazioni.

Art. 17 (Tecnici e dirigenti sportivi)

Nota bene

Si ipotizza un refuso: non sono indicate al comma 2 le Discipline sportive associate.

Art. 24 (Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi)

Versione attuale	Versione proposta
1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri in discipline su cui hanno competenza la Federazione Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte o un Ente di Promozione Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, e dalle suddette Federazioni, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli-atleti e del pubblico stabiliti dal Ministero della salute, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica da esso delegata in materia di sport e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.	1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri in discipline su cui hanno competenza la Federazione Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte o un Ente di Promozione Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, e dalle suddette Federazioni e Enti di Promozione Sportiva , devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli-atleti e del pubblico stabiliti dal Ministero della salute, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica da esso delegata in materia di sport e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.

Nota bene

Si rende necessario specificare anche gli EPS.

Art. 25 (Lavoratore sportivo)

Versione attuale	Versione proposta
1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29.	1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo qualora non si qualifichi come amatore ai sensi dell'articolo 29.

Nota bene

L'attuale formulazione valorizza la corresponsività come elemento definitorio del rapporto di lavoro il quale a sua volta viene attratto nelle ordinarie tipologie contemplate dal nostro ordinamento giuridico. L'obiettivo della modifica è quello di riconoscere la specialità delle collaborazioni sportive di natura endoassociativa che in ragione della marginalità del reddito prodotto non vengono attratte negli ordinari rapporti di lavoro e del pari non possono essere qualificate come attività di volontariato in considerazione della definizione di carattere generale offerta al volontariato dall'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017.

Versione attuale	Versione proposta
<p>3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, dagli Enti di Promozione e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.</p>

Nota bene

Si ipotizza che l'omessa indicazione degli EPS sia stata un refuso.

Versione attuale	Versione proposta
<p>5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.</p>	<p>5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.</p>

Nota bene

Si ritiene che l'esplicito riferimento alle disposizioni tributarie contrasti con quanto successivamente definito all'articolo 36.

Versione attuale	Versione proposta
<p>6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29.</p>	<p>6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito del CONI, CIP, Federazioni sportive Nazionali, Discipline sportive Associate, Enti di promozione sportiva nonché società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza nei casi in cui ciò sia consentito. È fatta salva la possibilità di svolgere attività amatoriali di cui all'articolo 29.</p>

Nota bene

Si propone di modificare la disposizione per i seguenti motivi:

- 1) la disposizione circoscrive la possibilità per i dipendenti pubblici di prestare esclusivamente attività amatoriale ma se sono lavoratori part time potrebbero svolgere anche attività lavorativa;
- 2) la disposizione rinvia solo ai rapporti di collaborazione con ASD/SSD mentre i datori di lavoro/committenti potrebbero essere anche CONI/CIP/FSN/DSA/EPS.

Art. 28 (Direttore di gara)

Versione attuale	Versione proposta
<p>1. Il contratto individuale col direttore di gara è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente.</p>	<p>1. Il direttore di gara collabora alla realizzazione della manifestazione sportiva in qualità di amatore, ai sensi dell'articolo 29, ovvero in qualità di lavoratore, ai sensi dell'articolo 25.</p> <p>2. Qualora la prestazione resa sia da ricondurre nell'ambito del rapporto di lavoro, il contratto individuale col direttore di gara è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione sportiva competente.</p>

Nota bene

La modifica si rende opportuna per chiarire che anche i direttori di gara possono collaborare alla realizzazione di manifestazioni sportive agonistiche e competitive in qualità di amatori.

Art. 29 (Prestazioni sportive amatoriali)

Nota bene: si propone di modificare la rubrica in

(Collaborazioni sportive amatoriali e volontariato in ambito sportivo)

La disciplina introdotta dall'articolo 29 recepisce il principio secondo cui l'ordinamento sportivo riconosce forme di collaborazione non riconducibili ai rapporti di lavoro tipizzati in quanto la causa della collaborazione deve rinvenirsi nella collaborazione endoassociativa e l'emolumento che può essere riconosciuto presenta i connotati della marginalità. Il volontariato, figura ora tipizzata dall'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017 che si ritiene applicabile alla generalità delle organizzazioni senza scopo di lucro, secondo le indicazioni contenute nella relativa Relazione illustrativa, esclude in via tassativa la possibilità per i volontari di percepire rimborsi forfettari.

Si propone pertanto di distinguere la figura dell'amatore da quella del volontario, con ciò assicurando anche ai sodalizi sportivi che si qualificano come Enti del Terzo Settore la possibilità di ricorrere alla collaborazione degli amatori, preclusa qualora gli stessi siano da considerarsi come volontari.

Versione attuale	Versione proposta
1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.	1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di tesserati amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo ed esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica, della preparazione degli atleti e della organizzazione delle manifestazioni sportive.

Nota bene

Come anticipato, si ritiene che sia incompatibile con la definizione di volontario la percezione di rimborsi spese forfettari che possono viceversa trovare causa nella collaborazione endoassociativa e attrazione nell'ambito dei rapporti di lavoro in ragione della marginalità del reddito prodotto. Si ritiene inoltre necessario specificare che la qualifica di amatore può essere rivestita dai direttori di gara e in generale dalle figure funzionali all'organizzazione delle manifestazioni sportive.

Versione attuale	Versione proposta
<p>2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo.</p>	<p>2. Per tali collaborazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni sportive sono considerate di natura lavorativa ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'importo che eccede tale soglia.</p>

Nota bene

Le modifiche proposte assolvono alle seguenti funzioni:

- 1) eliminare il riferimento alla qualificazione dell'attività amatoriale come volontariato;
- 2) eliminare il vincolo di occasionalità: questa locuzione potrebbe ingenerare contenzioso. È la marginalità del reddito che definisce la specialità della collaborazione;
- 3) eliminare il riferimento alla circostanza che tali emolumenti siano da riconoscere *"in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive"*: ciò creerebbe una disparità di trattamento tra tesserati amatori che promuovono discipline sportive che non prevedono lo svolgimento di attività competitive (*ad esempio ginnastica per la salute per anziani*) o che coinvolgono atleti che per età non possono partecipare ad attività competitive/agonistiche (*bambini di età inferiore a quella prevista dai regolamenti degli Organismi sportivi*);
- 4) sostituire il riferimento alla qualificazione come prestazioni di natura professionale, locuzione che potrebbe essere confusa con la prestazione degli sportivi professionisti, con la locuzione "prestazioni di natura lavorativa";
- 5) affermare che l'applicazione delle regole del lavoro sportivo avviene al superamento del plafond non per l'intero importo ma per l'importo che eccede tale soglia. La circostanza che gli emolumenti percepiti per prestazioni amatoriali siano attratti nel rapporto di lavoro per l'intero importo qualora superino il plafond citato è una soluzione ingestibile. L'ASD/SSD che dovesse erogare l'emolumento che va a superare la soglia dovrebbe ricalcolare e versare le ritenute previdenziali dall'inizio dell'anno.

Versione attuale	Versione proposta
3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.	3. Le collaborazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il tesserato è socio o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.

Nota bene

Le modifiche proposte assolvono alla funzione di eliminare il riferimento alla qualificazione dell'attività amatoriale come volontariato.

Versione attuale	Versione proposta
4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	<p>4. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Con riferimento ai volontari trovano applicazione l'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.</p> <p>5. Gli enti di cui sopra che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.</p> <p>6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività come amatori nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, e previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.</p>

Nota bene

Gli amatori in quanto tesserati beneficiano già della copertura assicurativa attraverso il tesseramento.

Si ritiene inoltre necessario integrare l'articolo 29 con i seguenti commi:

4. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Con riferimento ai volontari trovano applicazione l'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

5. Gli enti di cui sopra che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività come amatori nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, e previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

Art. 32 (Controlli sanitari dei lavoratori sportivi)

Nota bene

Nell'articolato è stato omissso il riferimento agli Enti di promozione sportiva.

Art. 36 (Trattamento tributario)

Versione attuale	Versione proposta
5. Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, fatta eccezione per i contratti di lavoro sportivo autonomo, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.	5. Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, fatta eccezione per il primo comma che viene abrogato , e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Nota bene

La disposizione in commento prevede che non si applichi l'articolo 25 della Legge 133/1999 ai lavoratori autonomi senza specificare con riferimento a quale comma.

Si rammenta che l'articolo 25 prevede che

"1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni pro-locò.

2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.

3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.

4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, il comma 3 è abrogato;

b) nell'articolo 2:

1) al comma 3, le parole: «quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma»;

2) al comma 5, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».

5. I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante

riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi".

In realtà si ritiene che debba essere integralmente abrogato il comma 1 del menzionato art. 25 che prevede una tassazione agevolata del reddito diverso prevedendo uno scaglione soggetto a ritenuta a titolo di imposta atteso che il successivo comma 6 dell'art. 36 prevede che

"La qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m) primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Ai sensi dello stesso articolo 67, comma 1, lettera m) primo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive".

Versione attuale	Versione proposta
6. La qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m) primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Ai sensi dello stesso articolo 67, comma 1, lettera m) primo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive	6. La qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m) primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Ai sensi dello stesso articolo 67, comma 1, lettera m) primo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si intendono anche gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive

Nota bene

Il Decreto intende sostenere lo sport nell'accezione di qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli. Il capoverso omesso circoscrive il regime agevolato ai soli lavoratori dello sport che siano impegnati in attività

competitive, essendo connesso ai risultati conseguiti. Qualora fosse applicato, l'organizzazione sportiva dovrebbe pertanto distinguere il trattamento fiscale del reddito erogato ai lavoratori sportivi – dipendenti o autonomi – in ragione della circostanza che abbiano o meno concorso ad attività competitive quando, tra l'altro, le organizzazioni sportive promuovono anche discipline sportive che non prevedono attività competitive, come, ad esempio, l'attività fisica adattata, e/o promuovono attività sportiva per atleti che per età non possono partecipare ad attività competitiva.

Art. 37 (Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale).

Versione attuale	Versione proposta
<p>4. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la qualificazione come redditi diversi si interpreta come operante sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Quando i compensi, le indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura professionale per l'intero importo.</p>	<p>4. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la qualificazione come redditi diversi si interpreta come operante sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Quando i compensi, le indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura lavorativa per l'importo che eccede tale soglia.</p>

Nota bene

Le modifiche proposte assolvono alla funzione di affermare che l'applicazione delle regole del lavoro sportivo avviene al superamento del plafond non per l'intero importo ma per l'importo che eccede tale soglia. La circostanza che gli emolumenti percepiti per collaborazioni amministrativo-gestionali siano attratti nel rapporto di lavoro per l'intero importo qualora superino il plafond citato è una soluzione ingestibile. L'organizzazione sportiva che dovesse erogare l'emolumento che va a superare la soglia dovrebbe ricalcolare e versare le ritenute previdenziali dall'inizio dell'anno.

Art. 40 (Promozione della parità di genere)

Versione attuale	Versione proposta
<p>1. Le Regioni, le Province autonome e il CONI, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.</p> <p>2. Il CONI stabilisce con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informativi degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, mediante l'indicazione:</p> <p>a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile;</p> <p>b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport.</p> <p>Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.</p> <p>3. Il CONI è tenuto a vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.</p>	<p>1. Le Regioni, le Province autonome e il CONI, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.</p> <p>2. Il CONI stabilisce con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informativi degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni Benemerite, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, mediante l'indicazione:</p> <p>a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile;</p> <p>b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport.</p> <p>Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.</p> <p>3. Il CONI è tenuto a vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni Benemerite.</p>

Nota bene

Si ipotizza un refuso nell'omesso riferimento agli EPS.

Art. 42 (Assistenza nelle attività motorie e sportive)

Versione attuale	Versione proposta
<p>4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:</p> <p>a) le attività sportive agonistiche disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;</p> <p>b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, <u>tra cui il ballo e la danza</u>, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.</p>	<p>4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:</p> <p>a) le attività sportive agonistiche disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;</p> <p>b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.</p>

Nota bene

Non si comprende il riferimento a ballo e danza, che sono a pieno titolo riconosciute discipline sportive.